

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

##### 86/541/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità** ..... 1

Protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ..... 2

##### 86/542/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità** ..... 63

Protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ..... 64

##### 86/543/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità** ..... 121

Protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ..... 122

Prezzo : Lire 21 900

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

(86/541/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

vista la raccomandazione della Commissione,

*Articolo 2*

considerando che occorre approvare il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 18 del protocollo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. HOWE

<sup>(2)</sup> La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2

## PROTOCOLLO ADDIZIONALE

**all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

da un lato, e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1985, la Comunità e la Repubblica d'Austria hanno firmato l'accordo sul regime applicabile, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, agli scambi tra l'Austria, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

### TITOLO I

#### Adeguamenti

##### Articolo 1

L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in lingua portoghese e spagnola; i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il comitato misto approva i testi portoghesi e spagnoli.

##### Articolo 2

I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Austria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta « arbitrio insular » applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

La Repubblica d'Austria accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

### TITOLO II

#### Misure transitorie riguardanti la Spagna e l'Austria

##### Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 5, i dazi doganali all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:
  - il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;
  - il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base;
  - l'ultima riduzione del 10 % è operata il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dal Regno di Spagna negli scambi con l'Austria.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato I, il dazio di base della Spagna è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, di cui alla voce 27.09 della tariffa doganale comune, il dazio della Spagna è uguale a zero.

#### Articolo 5

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, il Regno di Spagna può applicare ad alcuni prodotti di cui alla tabella I del suddetto protocollo ed originari dell'Austria è adeguato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, il Regno di Spagna abolisce la differenza tra:

— il dazio di base della Spagna indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.

3. Per i prodotti indicati nella tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, la Repubblica d'Austria abolisce la differenza tra:

— il dazio di base dell'Austria indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2.

#### Articolo 6

Se il Regno di Spagna sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, esso sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Austria.

#### Articolo 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti i prodotti importati dall'Austria beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dall'Austria i dazi applicati nel caso di apertura di detti contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dall'Austria nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

#### Articolo 8

1. Se il Regno di Spagna sottopone a restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

— i prodotti di cui all'allegato II, fino al 31 dicembre 1988,

— i prodotti di cui all'allegato III, fino al 31 dicembre 1989,

esso sottopone anche a restrizioni quantitative gli stessi prodotti originari dell'Austria.

2. Le restrizioni di cui sopra consistono nell'applicazione di contingenti globali aperti altresì per le importazioni originarie degli altri paesi dell'EFTA.

I contingenti globali iniziali per il 1986 sono elencati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III.

3. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II e dei contingenti da 1 a 5 e da 10 a 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti da 6 a 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

- 1° anno: 13 %,
- 2° anno: 18 %,
- 3° anno: 20 %,
- 4° anno: 20 %.

4. Qualora si constati che nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90 % del contingente, il Regno di Spagna liberalizza l'importazione di questo prodotto, originario dell'Austria o dei paesi di cui al paragrafo 2, se in quel momento detto prodotto è liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

5. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o se esso aumenta un contingente al di là del limite minimo applicabile alla Comunità nella stessa composizione, esso liberalizza altresì le importazioni del medesimo prodotto originario dell'Austria o aumenta proporzionalmente il contingente globale.

6. Per la gestione dei contingenti di cui sopra, il Regno di Spagna applica le medesime regole e prassi amministrative che vengono applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

### TITOLO III

#### Misure transitorie riguardanti il Portogallo e l'Austria

##### Articolo 9

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 12, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari dell'Austria sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

— le altre due riduzioni del 15 % sono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolati in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

##### Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 9 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Austria.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato IV, il dazio di base del Portogallo è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per i prodotti enumerati nell'allegato V, inclusi i fiammiferi e l'esca, i dazi di base sono quelli indicati nel suddetto allegato.

##### Articolo 11

1. Le seguenti tasse applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Austria sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

2. Per l'estratto di liquirizia contenente in peso oltre il 10 % di saccarosio, senza aggiunta di altre materie, di cui alla sottovoce 17.04 A della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese abolisce l'elemento fiscale di 5 escudos al chilogrammo progressivamente secondo il ritmo indicato all'articolo 9.

*Articolo 12*

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Repubblica portoghese può applicare ad alcuni prodotti originari dell'Austria, compresi nella tabella I del suddetto protocollo, viene adeguato in base all'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I di cui al protocollo n. 2 dell'accordo e al ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica portoghese abolisce la differenza tra:

— il dazio di base del Portogallo indicato all'articolo 10

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.

3. In tutti i casi riportati nell'allegato VI, in cui un dazio minimo (elemento fisso) è stato fissato nei confronti della Comunità, lo stesso dazio minimo è applicato nei confronti dell'Austria, se il calcolo risultante dalla ripartizione nei confronti dell'Austria dà come risultato un dazio inferiore a quello minimo nei confronti della Comunità.

4. Per i prodotti di cui alla tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica d'Austria abolisce la differenza tra:

— i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica d'Austria il 1° gennaio 1985

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del suddetto protocollo.

5. Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato VII per l'Austria e per i prodotti enumerati nell'allegato VIII per il Portogallo, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese reintroducono il 1° marzo 1986 i dazi figuranti negli allegati nei confronti di ogni prodotto.

*Articolo 13*

Se la Repubblica portoghese sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali e/o delle tasse di cui all'articolo 11, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità sulla sua composizione al 31 dicembre 1985, essa sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, questi dazi e/o queste tasse applicabili ai prodotti originari dell'Austria.

*Articolo 14*

1. La Repubblica portoghese mantiene fino al 31 dicembre 1987 restrizioni quantitative sulle importazioni di automobili entro i limiti di un sistema di contingenti all'importazione.

2. Il 1° marzo 1986 la Repubblica portoghese apre contingenti annui di importazione di automobili montate (CBU) di un peso lordo superiore a 3 500 kg, originarie dell'Austria, secondo le modalità seguenti:

— 200 unità nel 1986

— 230 unità nel 1987.

Questi contingenti sono aperti anche per le importazioni originarie della Svezia.

3. Se la Repubblica portoghese liberalizza le importazioni di automobili provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, o se essa aumenta i contingenti oltre il volume applicabile a detta Comunità, essa liberalizza altresì le importazioni in oggetto originarie dell'Austria o aumenta proporzionalmente il contingente nei confronti di questo paese.

*Articolo 15*

La Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dall'Austria, in tre tappe annue di portata uguale, alle date seguenti:

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989.

## TITOLO IV

**Disposizioni generali e finali***Articolo 16*

Il comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

*Articolo 17*

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

*Articolo 18*

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le parti contraenti


abbiano notificato, entro questa data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

*Articolo 19*


Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis.  
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende juli nitten hundrede og seksogfirs.  
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli neunzehnhundertsechundachtzig.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι.  
Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-six.  
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.  
Fatto a Bruxelles, addi quattordici luglio millenovecentottantasei.  
Gedaan te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig.  
Feito em Bruxelas, em catorze de Julho de mil novecentos e oitenta e seis.

Por la Comunidad Económica Europea  
For Det europæiske økonomiske Fællesskab  
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  
For the European Economic Community  
Pour la Communauté économique européenne  
Per la Comunità economica europea  
Voor de Europese Economische Gemeenschap  
Pela Comunidade Económica Europeia



Por la República de Austria  
For republikken Østrig  
Für die Republik Österreich  
Για την Αυστριακή Δημοκρατία  
For the Republic of Austria  
Pour la république d'Autriche  
Per la Repubblica d'Austria  
Voor de Republiek Oostenrijk  
Pela República da Áustria



## ALLEGATO I

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) SPAGNOLI AL 1° GENNAIO 1986 <sup>(1)</sup>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) non contenenti amido o fecola</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) altri</p> <p style="padding-left: 60px;">4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 60px;">5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 60px;">6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p style="padding-left: 60px;">7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 60px;">8. uguale o superiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>9,30 + em</p> <p>7,74 + em</p> <p>0 + em</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>11,67 + em</p> <p>17,51 + em</p> <p>14,93 + em</p> <p></p> <p>11,06 + em</p> <p>10,23 + em</p> <p>8,29 + em</p> <p>5,94 + em</p> <p>6,49 + em</p> <p>3,91 + em</p> <p>4,59 + em</p> <p></p> <p>0 + em</p>

<sup>(1)</sup> Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 3 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	5,81 + em 0 + em 0 + em 6,00 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50 % 2. uguale o superiore a 50 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % 2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % 3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % 4. uguale o superiore a 6 %	10,06 + em 0 + em 0 + em  0 + em  0 + em  3,91 + em  14,6 + em 9,75 + em  3,44 + em 4,55 + em 3,01 + em 0 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	17,3 + em 17,3 + em
19.03	Paste alimentari:  A. contenenti uova  B. altre:  I. non contenenti farina o semolino di grano tenero  II. non nominate	18,1 + em  18,1 + em 18,1 + em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate: — di yucca o di manioca — di fecola di patate — altre	19,2 + em 11,4 + em 14,3 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:  A. a base di granturco  B. a base di riso  C. altri	16,8 + em 16,8 + em 16,8 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto «Knäckebröt»</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>6,1 + em</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) inferiore a 70 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) uguale o superiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10 + em
	2. altri	10 + em
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,7 + em
	— altri	10 + em
	b) altri	10 + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	13,71 + em
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	16,87 + em
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	4,5 + em
	b) altri	5 + em
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	16,8 + em
	II. Riso	16,8 + em
	III. altri	16,8 + em











N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
22.02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	0 + em 0 + em 0 + em
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0 + em
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	8,7 + em
	2. altro	0 + em
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	8,7 + em
	2. altro	0 + em
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,88 + em
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	I. inferiore a 25 % in peso	25,74 + em
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	24,4 + em
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	21,3 + em
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	10,94 + em
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	11,32 + em
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	6,87 + em
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	3,24 + em
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	0 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p>

## ALLEGATO II

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1988

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: <ul style="list-style-type: none"> <li>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>— superiore a 52 cm</li> </ul> </li> </ul>	650 unità
2	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	40 unità

## ALLEGATO III

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	1 200 t
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	420 t
		B. Derivati nitrati e nitrosi:	
		ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:	
		— Trinitrotolueni	
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce: cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:	
		— esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):	150 t
		C. altri:	
		I. Polietilene:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex II. Polietilene tetraalogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex III. Polisolfotilene alogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IV. Polipropilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex V. Poliisobutilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
3 (segue)	39.02 (segue)	<p>C. VI. Polistirene e suoi copolimeri:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex IX. Acetato di polivinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p>	
4	39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. di cellulosa rigenerata</p> <p>III. di sostanze albuminoidi indurite</p> <p>V. di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12</p> <p>c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili</p> <p>ex d) altri:  — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione</p>	320 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
5	ex 58.01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano  Altri tappeti, anche confezionati: tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:  A. Tappeti	10 t
6	ex 58.04  58.09  60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:  — di cotone  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi:  B. Pizzi:  ex I. a mano:  — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche  II. a macchina  Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:  C. di altre materie tessili:  I. di cotone	5,5 t
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:  A. Indumenti per bambini piccoli (« bébés »); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:  I. T-shirts: a) di cotone  II. Magliette a collo alto: a) di cotone  III. altri: b) di cotone  B. altre:  I. T-shirts: a) di cotone  II. Magliette a collo alto: a) di cotone  IV. altre: d) di cotone	2 t

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:</p> <p>— di cotone</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>2. Costumi e mutandine da bagno:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>3. Tute sportive:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>4. altri indumenti esterni:</p> <p>aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>55. di cotone</p> <p>bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh):</p> <p>11. per uomo e ragazzo:</p> <p>eee) di cotone</p> <p>22. per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>fff) di cotone</p> <p>cc) Abiti interi da donna:</p> <p>44. di cotone</p> <p>dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:</p> <p>33. di cotone</p> <p>ee) Pantaloni:</p> <p>ex 33. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:</p> <p>ex 22. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p>44. di cotone</p> <p>hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:</p> <p>44. di cotone</p> <p>ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p>ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>— di cotone</p>	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05 (segue)	<p>A. II. b) 4. kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:  ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:  — di cotone</p> <p>ll) altri indumenti esterni:  44. di cotone</p> <p>5. Accessori di abbigliamento:  ex cc) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>B. altri:  ex III. di altre materie tessili:  — di cotone</p>	
8	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <p>II. altri:  ex a) Soprabiti:  — di cotone</p> <p>ex b) altri:  — di cotone</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti da lavoro:  a) Tute:  1. di cotone</p> <p>b) altri:  1. di cotone</p> <p>II. Costumi da bagno:  ex b) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa:  b) di cotone</p> <p>IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:  b) di cotone</p>	15 t





Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
9 (segue)	61.04 (segue)	B. altre:  I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone  II. altre: b) di cotone	
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:  A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:  I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:  a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU  b) altre:	200 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:  A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:  III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:  b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	100 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:  A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	10 unità
13	93.02  93.04	Rivoltelle e pistole  Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere; quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:	1 000 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
13 (segue)	93.04 (segue)  93.05  93.06	ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU  Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)  Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce...	30 t

## ALLEGATO IV

## DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) PORTOGHESI AL 1° GENNAIO 1986 (1)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>I. inferiore a 60 %</p> <p>II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p>2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p>aa) non contenenti amido o fecola</p> <p>bb) altri</p> <p>4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p>8. uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. non nominati:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>55,42 + em</p> <p>54,31 + em</p> <p>54,08 + em</p> <p>57,24 + em</p> <p>62,26 + em</p> <p>53,35 + em</p> <p>59,20 + em</p> <p>56,71 + em</p> <p>44,65 + em</p> <p>51,90 + em</p> <p>52,74 + em</p> <p>36,46 + em</p> <p>58,13 + em</p> <p>35,05 + em</p>

(1) Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 9 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	46,08 + em 47,71 + em 39,08 + em 44,80 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	14,00 + em
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	14,00 + em
	III. uguale o superiore a 80 %	14,00 + em
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 + em
	b) uguale o superiore a 7 %	0 + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,00 + em
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	1,44 + em
	2. uguale o superiore a 50 %	14,00 + em
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	14,00 + em
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	14,00 + em
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	14,00 + em
	4. uguale o superiore a 6 %	14,00 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em
19.03	Paste alimentari : A. contenenti uova B. altre : I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	35,00 + em 35,00 + em 35,00 + em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate :	0 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : «puffed-rice, corn-flakes» e simili : A. a base di granturco B. a base di riso C. altri	38,87 + em 0 + em 0 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p>	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	0 + em
	B. Pane azimo (Mazoth)	0 + em
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + em
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	35,00 + em
	II. uguale o superiore a 50 %	0 + em
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p>	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	57,93 + em
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	56,85 + em
	III. uguale o superiore a 50 %	52,09 + em
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	54,40 + em
	b) uguale o superiore a 70 %	45,93 + em
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	63,97 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	56,02 + em
	2. altri	44,82 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>2. altri:</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri:</p>	<p>54,45 + em</p> <p>43,26 + em</p> <p>52,09 + em</p> <p>40,89 + em</p> <p>48,81 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>54,42 + em</p> <p>43,83 + em</p> <p>50,70 + em</p> <p>42,65 + em</p> <p>49,63 + em</p> <p>40,51 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altri</p>	<p>48,76 + em</p> <p>37,38 + em</p> <p>46,59 + em</p> <p>46,71 + em</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti :</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè :</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè :</p> <p>II. altri</p>	<p>11,00 + em</p> <p>0 + em</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati :</p> <p>A. Lieviti naturali vivi :</p> <p>II. Lieviti di panificazione :</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>0 + em</p> <p>4,18 + em</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>0 + em</p> <p>11,00 + em</p> <p>0 + em</p>



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p>	<p>61,36 + em</p> <p>59,67 + em</p> <p>50,60 + em</p> <p>62,72 + em</p> <p>59,16 + em</p> <p>18,00 + em</p> <p>46,37 + em</p> <p>61,67 + em</p> <p>53,95 + em</p> <p>52,38 + em</p> <p>50,11 + em</p> <p>55,24 + em</p> <p>60,01 + em</p> <p>53,64 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ;</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p>	<p>50,14 + em</p> <p>54,37 + em</p> <p>50,67 + em</p> <p>46,82 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>39,57 + em</p> <p>39,01 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,57 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,26 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>36,47 + em</p> <p>52,79 + em</p> <p>36,00 + em</p> <p>36,07 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>43,64 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>45,22 + em</p> <p>43,89 + em</p> <p>49,02 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %  VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % : 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %  VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % : 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre  VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altre  IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	35,00 + em 35,00 + em 35,00 + em   35,00 + em 35,00 + em  35,00 + em
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:  B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	  0 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p>

## ALLEGATO V

## DAZI DI BASE PORTOGHESI PER CERTI PRODOTTI

Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	<p>Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolamina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolamina</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex X. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>II. Amminoplasti:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcoole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> <p>III. Alchidi ed altri poliesteri:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <p>— in microsospensione</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <p>— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi</p>	<p>20</p> <p>20</p>
40.06	<p>Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici</p>	<p>20</p>
40.07	<p>Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:</p> <p>ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:</p> <p>— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda</p>	<p>20</p>
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Carte e cartoni vellutati</p>	<p>10</p>
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</p> <p>ex A. di Fibre tessili sintetiche:</p> <p>— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex</p>	<p>16</p>
59.03	<p>«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m<sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m<sup>2</sup></p>	<p>10</p> <p>20</p>
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <p>— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile</p> <p>— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano</p>	<p>10</p> <p>10</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	10
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	16
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati: — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	20
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate: ex a) Pompe: — Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	15     15
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bascule e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersona e delle parti e pezzi staccati</p>	20  20  20  20  20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</p> <p>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</p>	20  20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <p>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</p>	20
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <p>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</p>	20
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:</p> <p>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</p> <p>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</p>	20 20
85.01	<p>Macchine generatrici: motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</p> <p>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA</p> <p>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</p> <p>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA</p>	20 20 20 20 20 20
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <p>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</p>	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <p>— Asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</p>	20
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per le bande HF e MF</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per la banda VHF</p> <p>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</p>	20 20 20 20
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.19 (segue)	<p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</li> <li>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</li> </ul> </li> <li>— inferiori a 1 000 V: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fusibili del tipo NH</li> <li>— Interruttori da 63 A 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— muniti dei loro apparecchi e strumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</li> <li>— inferiore o uguale a 1 000 V</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</li> <li>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm<sup>3</sup>:</p>	<p>20</p>



## ALLEGATO VI

1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :  B. Gomme da masticare del genere «chewing gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  C. Preparazione detta «cioccolato bianco»  D. altri
19.03	Paste alimentari
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:  G. altre :  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:  f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %  III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % inferiore a 12 %  IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % inferiore a 18 %  V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %  VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % inferiore a 45 %  VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %  VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %  IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %

**2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>II. altri:</p> <p>a) non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. uguale o superiore a 50 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %</p> <p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %</p> <p>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %</p>

**3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 13 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>B. altre</p>
35.05	<p>Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:</p> <p>ex B. Colle di destrina, di amido o di fecola:</p> <p>— Colle di amido</p>

4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>II. Riso</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>ex a) essicate: — con aggiunta di zucchero</p> <p>ex b) altre: — con aggiunta di zucchero</p> <p>II. Paste alimentari ripiene:</p> <p>ex b) altre: — con aggiunta di zucchero</p> <p>C. Gelati:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % inferiore a 15 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %</p>

## ALLEGATO VII

## PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 5 (AUSTRIA)

N. della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci	Dazi
21.04	Salse, condimenti composti	13 % con perc. min. di S. a. 220 per 100 kg
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate; escluse le preparazioni omogeneizzate pronte per il consumo che, nell'estratto secco, contengono più del 10 %, in peso, di carni o frattaglie	6 % con perc. min. di S. a. 110 per 100 kg
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: — Idrolisati di proteine; autolisati di lieviti	14 % con perc. min. di S. a. 130 per 100 kg
ex 38.19 C 2	Leganti per anime di fonderia, esclusi i leganti a base di amido e destrina	8 %
ex 38.19 L	Prodotti di cracking del sorbitolo: 1. in imballaggi individuali non comprendenti più di 5 kg 2. altri	8 % 8 % 8 %
ex 39.06 C	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, esclusi gli eteri ed esteri d'amido, solubili in acqua: 1. Blocchi, tubi, budelle, verghe, bastoni, profilati, lastre, fogli, pellicole e lamette: a) impressi o stampati b) altri 2. sotto altre forme: c) altri: — Destrano — altri	8 % 8 % 8 % 6 % 8 %

## ALLEGATO VIII

## PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 5 (PORTOGALLO)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	12 %
21.04	Salse; condimenti composti: B. Salse a base di purè di pomodori C. altri: — contenenti pomodoro — non nominati	10 % 10 % 6 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: — contenenti pomodoro — altri	10 % 6 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: B. Lieviti naturali morti: I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno II. altri	4 % 4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Idrolisati di proteine; autolisati di lievito	6 %
22.03	Birra	10 %
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande contenenti alcole di distillazione: ex V. altri: — contenenti uova o tuorli e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi
22.09 (segue)	C. ex V. a) due litri o meno  b) più di due litri	1 ECU per hl e per % vol di alcole + 6 ECU per hl 1 ECU per hl e per % vol di alcole
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:  ex B. altri: — Metilglicosidi	8 %
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenati, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:  ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite  ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite	8 %  8 %
29.16	Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:  A. Acidi carbossilici a funzione alcool: ex VIII. altri: — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	8 %  8 %
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:  ex Q. altri: — Composti anidridi di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo	8 %
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42:  B. altri	8 %
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:  A. Caseine: ex II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a): — altre, diverse da quelle aventi tenore in acqua superiore a 50 % del peso III. altre B. Colle di caseina C. altri	3 % 12 % 11 % 8 %

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.



## ALLEGATO

## TESSILI

1. Per tener conto dell'andamento delle esportazioni portoghesi di prodotti tessili verso l'Austria, la Comunità accetta, nel caso del Portogallo, per i prodotti elencati nell'allegato B, un sistema di collaborazione amministrativa conforme al meccanismo di cui all'allegato A.
2. Questa collaborazione amministrativa è applicabile soltanto finché esista una cooperazione sul piano amministrativo tra la Repubblica portoghese e gli altri Stati membri della Comunità.
3. In tale contesto, la Comunità conferma che la Repubblica portoghese si impegna a dar prova di comprensione e flessibilità nell'ambito del comitato misto, qualora sorgessero gravi ed improvvise difficoltà sul mercato austriaco.

## ALLEGATO A

## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le autorità portoghesi competenti emettono una «Declaração de Exportação» (DE) per tutte le esportazioni di prodotti tessili delle sottovoci tariffarie di cui all'allegato B, originari del Portogallo e destinati ad essere inviati in Austria per l'importazione finale.
2. Le autorità portoghesi competenti rilasciano copie certificate conformi della DE per i prodotti summenzionati. I certificati comprendono in particolare le informazioni che dovrebbero figurare nella domanda di un importatore di cui al punto 4.
3. Entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, la Commissione notifica alla Repubblica d'Austria, suddividendoli per prodotto:
  - a) i quantitativi per i quali sono state rilasciate copie certificate conformi all'originale della DE durante il trimestre precedente;
  - b) le esportazioni effettuate durante il trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).
4. L'importazione finale in Austria dei prodotti oggetto dell'attuale cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento di importazione rilasciato o vistato dalle competenti autorità austriache. Il documento è rilasciato o vistato entro e non oltre i cinque giorni lavorativi che seguono la presentazione di una domanda da parte di un importatore austriaco. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato su presentazione di una copia, certificata dalle autorità portoghesi competenti, della DE da esse rilasciata.

Sulla domanda dell'importatore devono figurare:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) la designazione del prodotto, con le indicazioni seguenti:
  - designazione commerciale,
  - voce tariffaria della statistica austriaca sul commercio estero,
  - paese d'origine;

- c) l'indicazione della quantità (in pezzi) dei prodotti di cui all'allegato B;
- d) la data o le date previste per l'importazione.

Il presente paragrafo non preclude l'importazione definitiva dei prodotti in questione qualora il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione superi, complessivamente, di meno del 5 % quello menzionato sul documento d'importazione.

5. Qualora il documento d'importazione richiesto riguardi un quantitativo inferiore a quello indicato nella copia certificata conforme della DE, tale copia è restituita all'importatore, con una nota a tergo attestante il quantitativo per il quale è stato rilasciato il documento d'importazione.

6. Entro i primi dieci giorni di ogni trimestre la Repubblica d'Austria notifica alla Commissione, suddividendoli per prodotto: ...

- a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o visti documenti d'importazione nel trimestre precedente;
- b) le importazioni effettuate durante il trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

---

#### ALLEGATO B

#### ELENCO AUSTRIACO

I prodotti oggetto della cooperazione amministrativa prevista all'allegato A sono i seguenti:

- Camicie, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, voce ex 61.03.
-

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

(86/542/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la

Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 18 del protocollo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. HOWE

(<sup>1</sup>) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2

(<sup>2</sup>) La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE**

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in seguito denominato « accordo »,

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 18 dicembre 1985, la Comunità e la Repubblica di Finlandia hanno firmato l'accordo sul regime applicabile, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Finlandia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

**TITOLO I**

**Adeguamenti**

*Articolo 1*

L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in lingua portoghese e spagnola; i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il comitato misto approva i testi portoghesi e spagnoli.

*Articolo 2*

I prodotti di cui all'accordo, originari della Finlandia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta « arbitrio insular » applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

La Repubblica di Finlandia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

**TITOLO II**

**Misure transitorie riguardanti la Spagna e la Finlandia**

*Articolo 3*

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 5, i dazi doganali all'importazione tra la Finlandia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base;
- l'ultima riduzione del 10 % è operata il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dal Regno di Spagna negli scambi con la Finlandia.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato I, il dazio di base della Spagna è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, di cui alla voce 27.09 della tariffa doganale comune, il dazio della Spagna è uguale a zero.

#### Articolo 5

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, il Regno di Spagna può applicare ad alcuni prodotti di cui alla tabella I del suddetto protocollo ed originari della Finlandia è adeguato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, il Regno di Spagna abolisce la differenza tra:

— il dazio di base della Spagna indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo.

3. Per i prodotti indicati nella tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, la Repubblica di Finlandia abolisce la differenza tra:

— il dazio di base della Finlandia indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2 dall'accordo.

#### Articolo 6

Se il Regno di Spagna sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, esso sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari della Finlandia.

#### Articolo 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti i prodotti importati dalla Finlandia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Finlandia i dazi applicati nel caso di apertura di detti contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Finlandia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

#### Articolo 8

1. Se il Regno di Spagna sottopone a restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

— i prodotti di cui all'allegato II, fino al 31 dicembre 1988,

— i prodotti di cui all'allegato III, fino al 31 dicembre 1989,

esso sottopone anche a restrizioni quantitative gli stessi prodotti originari della Finlandia.

2. Le restrizioni di cui sopra consistono nell'applicazione di contingenti globali aperti altresì per le importazioni originarie degli altri paesi dell'EFTA.

I contingenti globali iniziali per il 1986 sono elencati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III.

3. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II e dei contingenti da 1 a 5 e da 10 a 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti da 6 a 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

- 1° anno: 13 %,
- 2° anno: 18 %,
- 3° anno: 20 %,
- 4° anno: 20 %.

4. Qualora si constati che nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90 % del contingente, sin dall'inizio dell'anno successivo ai due anni in questione il Regno di Spagna liberalizza l'importazione di questo prodotto, originario della Finlandia o dei paesi di cui al paragrafo 2, se in quel momento detto prodotto è liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

5. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o se esso aumenta un contingente al di là del limite minimo applicabile alla Comunità nella stessa composizione, esso liberalizza altresì le importazioni del medesimo prodotto originario della Finlandia o aumenta proporzionalmente il contingente globale.

6. Per la gestione dei contingenti di cui sopra, il Regno di Spagna applica le medesime regole e prassi amministrative che vengono applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

### TITOLO III

#### Misure transitorie riguardanti il Portogallo e la Finlandia

##### Articolo 9

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 12, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Finlandia sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

— le altre due riduzioni del 15 % sono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolati in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

##### Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 9 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Finlandia.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato IV, il dazio di base del Portogallo è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per i prodotti enumerati nell'allegato V, inclusi i fiammiferi e l'esca, i dazi di base sono quelli indicati nel suddetto allegato.

##### Articolo 11

1. Le seguenti tasse applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Finlandia sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

2. Per l'estratto di liquirizia contenente in peso oltre il 10 % di saccarosio, senza aggiunta di altre materie, di cui alla sottovoce 17.04 A della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese abolisce l'elemento fiscale di 5 escudos al chilogrammo progressivamente secondo il ritmo indicato all'articolo 9.

##### Articolo 12

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Repubblica portoghese può applicare ad alcuni prodotti originari della Finlandia, com-

presi nella tabella I del suddetto protocollo, viene adeguato in base all'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I di cui al protocollo n. 2 dell'accordo e al ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica portoghese abolisce la differenza tra:

- il dazio di base del Portogallo indicato all'articolo 10
- e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo.

3. In tutti i casi riportati nell'allegato VI, in cui un dazio minimo (elemento fisso) è stato fissato nei confronti della Comunità, lo stesso dazio minimo è applicato nei confronti della Finlandia, se il calcolo risultante dalla ripartizione nei confronti della Finlandia, dà come risultato un dazio inferiore a quello minimo nei confronti della Comunità.

4. Per i prodotti di cui alla tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica di Finlandia abolisce la differenza tra:

- i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica di Finlandia il 1° gennaio 1985
- e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) di cui all'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo.

#### Articolo 13

Se la Repubblica portoghese sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali e/o delle tasse di cui all'articolo 11, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità sulla sua composizione al 31 dicembre 1985, essa sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, questi dazi e/o queste tasse applicabili ai prodotti originari della Finlandia.

#### Articolo 14

1. La Repubblica portoghese mantiene fino al 31 dicembre 1987 restrizioni quantitative sulle importazioni di automobili entro i limiti di un sistema di contingenti all'importazione.

2. Se la Repubblica portoghese liberalizza le importazioni di automobili provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, o se essa aumenta i contingenti oltre il volume applicabile a detta Comunità, essa liberalizza altresì le importazioni in oggetto originarie della Finlandia o aumenta proporzionalmente il contingente nei confronti di questo paese.

#### Articolo 15

La Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dalla Finlandia, in tre tappe annue di portata uguale, alle date seguenti:

- 1° gennaio 1987,
- 1° gennaio 1988,
- 1° gennaio 1989.

### TITOLO IV

#### Disposizioni generali e finali

#### Articolo 16

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

#### Articolo 17

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

#### Articolo 18

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le parti contraenti abbiano notificato, entro questa data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

#### Articolo 19

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis.  
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende juli nitten hundrede og seksogfirs.  
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli neunzehnhundertsechundachtzig.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι.  
Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-six.  
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.  
Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio millenovecentottantasei.  
Gedaan te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig.  
Feito em Bruxelas, em catorze de Julho de mil novecentos e oitenta e seis.  
Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksänkymmentäkuusi.

Por la Comunidad Económica Europea  
For Det europæiske økonomiske Fællesskab  
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  
For the European Economic Community  
Pour la Communauté économique européenne  
Per la Comunità economica europea  
Voor de Europese Economische Gemeenschap  
Pela Comunidade Económica Europeia  
Euroopan talousyhteisön puolesta

David Harvey  
J. Hilde

Por la República de Finlandia  
For republikken Finland  
Für die Republik Finnland  
Για τη Δημοκρατία της Φινλανδίας  
For the Republic of Finland  
Pour la république de Finlande  
Per la Repubblica di Finlandia  
Voor de Republiek Finland  
Pela República da Finlândia  
Suomen tasavallan puolesta

U. J. J. J.

## ALLEGATO I

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) SPAGNOLI AL 1° GENNAIO 1986 <sup>(1)</sup>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) non contenenti amido o fecola</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) altri</p> <p style="padding-left: 60px;">4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 60px;">5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 60px;">6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p style="padding-left: 60px;">7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 60px;">8. uguale o superiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>9,30 + em</p> <p>7,74 + em</p> <p>0 + em</p> <p>11,67 + em</p> <p>17,51 + em</p> <p>14,93 + em</p> <p>11,06 + em</p> <p>10,23 + em</p> <p>8,29 + em</p> <p>5,94 + em</p> <p>6,49 + em</p> <p>3,91 + em</p> <p>4,59 + em</p> <p>0 + em</p>

<sup>(1)</sup> Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 3 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	5,81 + em 0 + em 0 + em 6,00 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50 % 2. uguale o superiore a 50 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % 2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % 3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % 4. uguale o superiore a 6 %	10,06 + em 0 + em 0 + em  0 + em  0 + em  3,91 + em  14,6 + em 9,75 + em  3,44 + em 4,55 + em 3,01 + em 0 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	17,3 + em 17,3 + em 17,3 + em 17,3 + em 17,3 + em 17,3 + em
19.03	Paste alimentari :  A. contenenti uova  B. altre : I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	18,1 + em 18,1 + em 18,1 + em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate : — di yucca o di manioca — di fecola di patate — altre	19,2 + em 11,4 + em 14,3 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : «puffed-rice, corn-flakes» e simili :  A. a base di granturco  B. a base di riso  C. altri	16,8 + em 16,8 + em 16,8 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto «Knäckebrot»</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>6,1 + em</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) inferiore a 70 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) uguale o superiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>	<p>13,71 + em</p> <p>16,87 + em</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>II. Lieviti di panificazione:</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>4,5 + em</p> <p>5 + em</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>16,8 + em</p> <p>16,8 + em</p> <p>16,8 + em</p>









N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,8 + em
	2. altre	16,8 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	16,8 + em
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,8 + em
	2. altre	16,8 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,8 + em
	2. altre	16,8 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	16,8 + em
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,8 + em
	2. altre	16,8 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,8 + em
	2. altre	16,8 + em
VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % :		
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,8 + em	
b) altre	16,8 + em	
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	16,8 + em	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p>

## ALLEGATO II

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1988

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: <ul style="list-style-type: none"> <li>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>— superiore a 52 cm</li> </ul> </li> </ul>	650 unità
2	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	40 unità

## ALLEGATO III

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	1 200 t
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	420 t
		B. Derivati nitrati e nitrosi:	
		ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:	
		— Trinitrotolueni	
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce: cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):	150 t
		C. altri:	
		I. Polietilene:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex II. Polietilene tetraalogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex III. Polisolfotilene alogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IV. Polipropilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex V. Poliisobutilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
3 (segue)	39.02 (segue)	<p>C. VI. Polistirene e suoi copolimeri:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex IX. Acetato di polivinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche:  — Cascami e avanzi di lavori</p> <p>XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:  ex b) in altre forme:  — Cascami e avanzi di lavori</p>	
4	39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. di cellulosa rigenerata</p> <p>III. di sostanze albuminoidi indurite</p> <p>V. di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12</p> <p>c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili</p> <p>ex d) altri:  — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione</p>	320 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
5	ex 58.01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano  Altri tappeti, anche confezionati: tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:  A. Tappeti	10 t
6	ex 58.04  58.09  60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:  — di cotone  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi:  B. Pizzi:  ex I. a mano:  — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche  II. a macchina  Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:  C. di altre materie tessili:  I. di cotone	5,5 t
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:  A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:  I. T-shirts:  a) di cotone  II. Magliette a collo alto:  a) di cotone  III. altri:  b) di cotone  B. altre:  I. T-shirts:  a) di cotone  II. Magliette a collo alto:  a) di cotone  IV. altre:  d) di cotone	2 t

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:</p> <p>— di cotone</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>2. Costumi e mutandine da bagno:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>3. Tute sportive:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>4. altri indumenti esterni:</p> <p>aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>55. di cotone</p> <p>bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh):</p> <p>11. per uomo e ragazzo:</p> <p>eee) di cotone</p> <p>22. per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>fff) di cotone</p> <p>cc) Abiti interi da donna:</p> <p>44. di cotone</p> <p>dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:</p> <p>33. di cotone</p> <p>ee) Pantaloni:</p> <p>ex 33. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:</p> <p>ex 22. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p>44. di cotone</p> <p>hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:</p> <p>44. di cotone</p> <p>ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p>ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>— di cotone</p>	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05 (segue)	<p>A. II. b) 4. kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:  ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:  — di cotone</p> <p>ll) altri indumenti esterni:  44. di cotone</p> <p>5. Accessori di abbigliamento:  ex cc) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>B. altri:  ex III. di altre materie tessili:  — di cotone</p>	
8	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <p>II. altri:  ex a) Soprabiti:  — di cotone</p> <p>ex b) altri:  — di cotone</p> <p>B. altri:  I. Indumenti da lavoro:  a) Tute:  1. di cotone</p> <p>b) altri:  1. di cotone</p> <p>II. Costumi da bagno:  ex b) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa:  b) di cotone</p> <p>IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:  b) di cotone</p>	15 t

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
8 (segue)	61.01 (segue)	<p>B. V. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Giacche: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> <li>b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> <li>c) Vestiti, completi e insieme, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> <li>d) Calzoncini e «shorts»: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> <li>e) Pantaloni: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> <li>f) Vestiti, completi e insieme per sci, composti da due o tre pezzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cotone</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>g) altri indumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. di cotone</li> </ul> </li> </ul>	
	61.02	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158:</p> <p>I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di cotone</li> </ul> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex a) Soprabiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cotone</li> </ul> </li> <li>ex b) altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cotone</li> </ul> </li> </ul> <p>II. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. di cotone</li> </ul> </li> <li>b) Costumi da bagno: <ul style="list-style-type: none"> <li>ex 2. di altre materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cotone</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa: <ul style="list-style-type: none"> <li>2. di cotone</li> </ul> </li> </ul>	



Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
9 (segue)	61.04 (segue)	B. altre: I. Pigiama e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre:	200 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	100 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	10 unità
13	93.02  93.04	Rivoltelle e pistole Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:	1 000 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
13 ( <i>segue</i> )	93.04 ( <i>segue</i> )	ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	30 t

## ALLEGATO IV

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) PORTOGHESI AL 1° GENNAIO 1986 <sup>(1)</sup>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) non contenenti amido o fecola</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) altri</p> <p style="padding-left: 60px;">4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 60px;">5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 60px;">6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p style="padding-left: 60px;">7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 60px;">8. uguale o superiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>55,42 + em</p> <p>54,31 + em</p> <p>54,08 + em</p> <p>57,24 + em</p> <p>62,26 + em</p> <p>53,35 + em</p> <p>59,20 + em</p> <p>56,71 + em</p> <p>44,65 + em</p> <p>51,90 + em</p> <p>52,74 + em</p> <p>36,46 + em</p> <p>58,13 + em</p> <p>35,05 + em</p>

<sup>(1)</sup> Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 9 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	46,08 + em 47,71 + em 39,08 + em 44,80 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %  b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II. altri:  a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):  1. inferiore a 50 %  2. uguale o superiore a 50 %  b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %  2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %  3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %  4. uguale o superiore a 6 %	14,00 + em 14,00 + em 14,00 + em  0 + em  0 + em 0 + em  14,00 + em  1,44 + em 14,00 + em  14,00 + em 14,00 + em 14,00 + em 14,00 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ... bb) altre ... 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ... bb) altre ... 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % ... b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em
19.03	Paste alimentari: A. contenenti uova B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	35,00 + em 35,00 + em 35,00 + em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili: A. a base di granturco B. a base di riso C. altri	38,87 + em 0 + em 0 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto «Knäckebröt»</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>0 + em</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) inferiore a 70 %:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) uguale o superiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altri</p>	<p>57,93 + em</p> <p>56,85 + em</p> <p>52,09 + em</p> <p>54,40 + em</p> <p>45,93 + em</p> <p>63,97 + em</p> <p>56,02 + em</p> <p>44,82 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>2. altri:</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri:</p>	<p>54,45 + em</p> <p>43,26 + em</p> <p>52,09 + em</p> <p>40,89 + em</p> <p>48,81 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>54,42 + em</p> <p>43,83 + em</p> <p>50,70 + em</p> <p>42,65 + em</p> <p>49,63 + em</p> <p>40,51 + em</p>



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 45,20 + em</p> <p>b) altre 45,92 + em</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 56,46 + em</p> <p>b) altre 39,90 + em</p> <p><b>C. Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</b> 11,00 + em</p> <p><b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 0 + em</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 0 + em</p> <p><b>D. Iogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</b></p> <p><b>I. Iogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 0 + em</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % 0 + em</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 2,34 + em</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 0 + em</p> <p>3. uguale o superiore a 4 % 0 + em</p> <p><b>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1. inferiore a 40 % 0 + em</p> <p>2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 0 + em</p> <p>3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 0 + em</p> <p>4. uguale o superiore a 70 % 0 + em</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 0 + em</p> <p><b>E. Preparazioni dette «fondute»</b> 0 + em</p>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p>	<p>61,36 + em</p> <p>59,67 + em</p> <p>50,60 + em</p> <p>62,72 + em</p> <p>59,16 + em</p> <p>18,00 + em</p> <p>46,37 + em</p> <p>61,67 + em</p> <p>53,95 + em</p> <p>52,38 + em</p> <p>50,11 + em</p> <p>55,24 + em</p> <p>60,01 + em</p> <p>53,64 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ;</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p>	<p>50,14 + em</p> <p>54,37 + em</p> <p>50,67 + em</p> <p>46,82 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>39,57 + em</p> <p>39,01 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,57 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,26 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>36,47 + em</p> <p>52,79 + em</p> <p>36,00 + em</p> <p>36,07 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>43,64 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>45,22 + em</p> <p>43,89 + em</p> <p>49,02 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p>





N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p>

## ALLEGATO V

## DAZI DI BASE PORTOGHESI PER CERTI PRODOTTI

Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	<p>Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex X. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>II. Amminoplasti:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> <p>III. Alchidi ed altri poliesteri:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <p>— in microsospensione</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <p>— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi</p>	<p>20</p> <p>20</p>
40.06	<p>Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici</p>	<p>20</p>
40.07	<p>Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:</p> <p>ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:</p> <p>— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda</p>	<p>20</p>
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Carte e cartoni vellutati</p>	<p>10</p>
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</p> <p>ex A. di Fibre tessili sintetiche:</p> <p>— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex</p>	<p>16</p>
59.03	<p>«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m<sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m<sup>2</sup></p>	<p>10</p> <p>20</p>
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <p>— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile</p> <p>— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano</p>	<p>10</p> <p>10</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	10
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	16
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	10
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: • IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, stampate, ecc.): — rivestite di cloruro di polivinile	20
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati: — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	20
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate: ex a) Pompe: — Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:  ex B. altri: — esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:  C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri: — di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati ex II. non nominati: — Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	15     15
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:  — Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati  — Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati  — Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati  — Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati  — Bascule e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20  20  20  20  20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:  A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire: — Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:  — Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:  ex B. altri: — Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica — Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20  20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <p>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</p>	20
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <p>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</p>	20
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:</p> <p>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</p> <p>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</p>	20 20
85.01	<p>Macchine generatrici: motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</p> <p>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA</p> <p>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</p> <p>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA</p>	20 20 20 20 20 20
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <p>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</p>	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <p>— Asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</p>	20
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per le bande HF e MF</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per la banda VHF</p> <p>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</p>	20
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.19 (segue)	<p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</li> <li>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</li> </ul> </li> <li>— inferiori a 1 000 V: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fusibili del tipo NH</li> <li>— Interruttori da 63 A 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— muniti dei loro apparecchi e strumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</li> <li>— inferiore o uguale a 1 000 V</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</li> <li>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 500 cm<sup>33</sup></li> </ul> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm<sup>3</sup>:</li> </ol>	<p>20</p>



## ALLEGATO VI

1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:  B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  C. Preparazione detta «cioccolato bianco»  D. altri
19.03	Paste alimentari
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:  G. altre:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:  f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %  III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % inferiore a 12 %  IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % inferiore a 18 %  V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %  VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % inferiore a 45 %  VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %  VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %  IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %

**2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>II. altri:</p> <p>a) non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. uguale o superiore a 50 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %</p> <p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %</p> <p>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %</p>

**3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 13 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>B. altre</p>
35.05	<p>Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:</p> <p>ex B. Colle di destrina, di amido o di fecola:</p> <p>— Colle di amido</p>

4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>II. Riso</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>ex a) essicate: — con aggiunta di zucchero</p> <p>ex b) altre: — con aggiunta di zucchero</p> <p>II. Paste alimentari ripiene:</p> <p>ex b) altre: — con aggiunta di zucchero</p> <p>C. Gelati:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % inferiore a 15 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %</p>

## ALLEGATO

## TESSILI

1. Per tener conto dell'andamento delle esportazioni portoghesi di prodotti tessili verso la Finlandia, la Comunità accetta, nel caso del Portogallo, per i prodotti elencati nell'allegato B, un sistema di collaborazione amministrativa conforme al meccanismo di cui all'allegato A.
2. Questa collaborazione amministrativa è applicabile soltanto finché esista una cooperazione sul piano amministrativo tra la Repubblica portoghese e gli altri Stati membri della Comunità.
3. In tale contesto, la Comunità conferma che la Repubblica portoghese si impegna a dar prova di comprensione e flessibilità nell'ambito del comitato misto, qualora sorgessero gravi ed improvvise difficoltà sul mercato finlandese.

## ALLEGATO A

## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le autorità portoghesi competenti emettono una «Declaração de Exportação» (DE) per tutte le esportazioni di prodotti tessili delle sottovoci tariffarie di cui all'allegato B, originari del Portogallo e destinati ad essere inviati in Finlandia per l'importazione finale.
2. Le autorità portoghesi competenti rilasciano copie certificate conformi della DE per i prodotti summenzionati. I certificati comprendono in particolare le informazioni che dovrebbero figurare nella domanda di un importatore di cui al punto 4.
3. Entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, la Commissione notifica alla Repubblica di Finlandia, suddividendoli per prodotto:
  - a) i quantitativi per i quali sono state rilasciate copie certificate conformi all'originale della DE durante il trimestre precedente;
  - b) le esportazioni effettuate durante il trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).
4. L'importazione finale in Finlandia dei prodotti oggetto dell'attuale cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento di importazione rilasciato o vistato dalle competenti autorità finlandesi. Il documento è rilasciato o vistato entro e non oltre i cinque giorni lavorativi che seguono la presentazione di una domanda da parte di un importatore finlandese. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato su presentazione di una copia, certificata dalle autorità portoghesi competenti, della DE da esse rilasciata.

Sulla domanda dell'importatore devono figurare:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) la designazione del prodotto, con le indicazioni seguenti:
  - designazione commerciale,
  - voce tariffaria della statistica finlandese del commercio estero, ...
  - paese d'origine;

- c) l'indicazione della quantità di prodotto nell'unità indicata all'allegato B;
- d) la data o le date previste per l'importazione.

Il presente paragrafo non preclude l'importazione definitiva dei prodotti in questione qualora il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione superi, complessivamente, di meno del 5 % quello menzionato sul documento d'importazione.

5. Qualora il documento d'importazione richiesto riguardi un quantitativo inferiore a quello indicato nella copia certificata conforme della DE, tale copia è restituita all'importatore, con una nota a tergo attestante il quantitativo per il quale è stato rilasciato il documento d'importazione.

6. Entro i primi dieci giorni di ogni trimestre la Repubblica di Finlandia notifica alla Commissione, suddividendoli per prodotto:

- a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o visti documenti d'importazione nel trimestre precedente;
- b) le importazioni effettuate durante il trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

## ALLEGATO B

## ELENCO DELLA FINLANDIA

I. Calzini per uomo, per donna, per ragazzo e per ragazza 60.03.112-119, 152-159	Paia
II. Bluse per donna, per ragazza e per bambini di tessuto, cotone o fibre tessili sintetiche o artificiali 61.02.502, 505, 506, ex 509	Pezzi
III. Biancheria da letto 62.02.115-119	Tonnellate
IV. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina e simile, di cotone, di tessuti ricci del tipo spugna e di tessuti affini 62.02.311	Tonnellate

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

(86/543/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda<sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la

Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 18 del protocollo<sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. HOWE

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2

(2) La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

## PROTOCOLLO ADDIZIONALE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

da un lato, e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato «accordo»,

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985, la Comunità e la Repubblica d'Islanda hanno firmato l'accordo sul regime applicabile, per il periodo dal 1° gennaio a 28 febbraio 1986, agli scambi tra d'Islanda, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

### TITOLO I

#### Adeguamenti

##### Articolo 1

L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in lingua portoghese e spagnola; i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il comitato misto approva i testi portoghesi e spagnoli.

##### Articolo 2

I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Islanda, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta «arbitrio insular» applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

La Repubblica d'Islanda accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

### TITOLO II

#### Misure transitorie riguardanti la Spagna e l'Islanda

##### Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatti salvi gli articoli 4 bis e 5, i dazi doganali all'importazione tra l'Islanda e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base;
- l'ultima riduzione del 10 % è operata il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dal Regno di Spagna negli scambi con l'Islanda.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato I, il dazio di base della Spagna è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, di cui alla voce 27.09 della tariffa doganale comune, il dazio della Spagna è uguale a zero.

#### Articolo 4 bis

Per i prodotti compresi nel protocollo n. 6 dell'accordo, il Regno di Spagna abolisce, secondo il ritmo stabilito nell'allegato I bis, la differenza tra

a) il dazio di base effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1° gennaio 1985 alle importazioni di questi prodotti originari dell'Islanda

e

b) il dazio di cui al protocollo n. 6 dell'accordo, applicabile dalla Comunità agli stessi prodotti originari dell'Islanda e da essa importati.

#### Articolo 5

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, il Regno di Spagna può applicare ad alcuni prodotti di cui alla tabella I del suddetto protocollo ed originari dell'Islanda è adeguato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, il Regno di Spagna abolisce la differenza tra:

— il dazio di base della Spagna indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo.

3. Per i prodotti indicati nella tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, la Repubblica d'Islanda abolisce la differenza tra:

— il dazio di base dell'Islanda indicato all'articolo 4

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo.

#### Articolo 6

Se il Regno di Spagna sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, esso sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Islanda.

#### Articolo 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti i prodotti importati dall'Islanda beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dall'Islanda i dazi applicati nel caso di apertura di detti contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dall'Islanda nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

#### Articolo 8

1. Se il Regno di Spagna sottopone a restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

— i prodotti di cui all'allegato II, fino al 31 dicembre 1988,

— i prodotti di cui all'allegato III, fino al 31 dicembre 1989,

esso sottopone anche a restrizioni quantitative gli stessi prodotti originari dell'Islanda.

2. Le restrizioni di cui sopra consistono nell'applicazione di contingenti globali aperti altresì per le importazioni originarie degli altri paesi dell'EFTA.

I contingenti globali iniziali per il 1986 sono elencati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III.

3. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II e dei contingenti da 1 a 5 e da 10 a 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti da 6 a 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

- 1° anno: 13 %,
- 2° anno: 18 %,
- 3° anno: 20 %,
- 4° anno: 20 %.

4. Qualora si constati che nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90 % del contingente, il Regno di Spagna liberalizza l'importazione di questo prodotto, originario dell'Islanda o dei paesi di cui al paragrafo 2, se in quel momento detto prodotto è liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

5. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o se esso aumenta un contingente al di là del limite minimo applicabile alla Comunità nella stessa composizione, esso liberalizza altresì le importazioni del medesimo prodotto originario dell'Islanda o aumenta proporzionalmente il contingente globale.

6. Per la gestione dei contingenti di cui sopra, il Regno di Spagna applica le medesime regole e prassi amministrative che vengono applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### *Articolo 8 bis*

Fino al 31 dicembre 1992, in deroga all'articolo 13 dell'accordo, è sottoposta a restrizioni quantitative l'importazione in Spagna di certi prodotti della pesca indicati all'articolo 1 del protocollo n. 6 dell'accordo, originari d'Islanda ed enumerati nell'allegato III bis.

Queste restrizioni sono applicate entro i limiti ed alle condizioni indicati in appresso. I contingenti di base per il 1986 sono quelli indicati all'allegato III bis.

Questi contingenti fanno oggetto di una gestione trimestrale.

Per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1992, i contingenti di base annuali da fissare saranno almeno uguali alle quantità indicate all'allegato III bis.

Le importazioni di questi prodotti nella Comunità possono beneficiare dell'aliquota preferenziale solo se i prezzi franco frontiera dei prodotti in questione constatati dagli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono almeno uguali ai prezzi di riferimento fissati dalla Comunità per i prodotti o le categorie in questione.

Per un periodo di cinque anni sono sottoposte a restituzioni quantitative le importazioni in Spagna dei prodotti di cui alla voce 15.04.

### TITOLO III

#### Misure transitorie riguardanti il Portogallo e l'Islanda

##### *Articolo 9*

1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatti salvi gli articoli 10 bis e 12, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari dell'Islanda sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15 % sono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

2. Le aliquote dei dazi calcolati in conformità del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

##### *Articolo 10*

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive

riduzioni previste all'articolo 9 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Islanda.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per i prodotti enumerati nell'allegato IV, il dazio di base del Portogallo è quello indicato accanto a ciascuno di essi.

4. Per i prodotti enumerati nell'allegato V, inclusi i fiammiferi e l'esca, i dazi di base sono quelli indicati nel suddetto allegato.

#### Articolo 10 bis

Per i prodotti compresi nel protocollo n. 6 dell'accordo, la Repubblica portoghese abolisce, secondo il ritmo stabilito all'allegato VII la differenza tra:

a) il dazio di base effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 alle importazioni di questi prodotti originari d'Islanda oppure, se questo è superiore, il dazio applicato alle importazioni degli stessi prodotti provenienti dalla Comunità.

e

b) il dazio indicato nel protocollo n. 6 dell'accordo e applicabile dalla Comunità agli stessi prodotti originari dell'Islanda e da essa importati.

#### Articolo 11

1. Le seguenti tasse applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Islanda sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

2. Per l'estratto di liquirizia contenente in peso oltre il 10 % di saccarosio, senza aggiunta di altre materie, di cui alla sottovoce 17.04 A della tariffa doganale comune, la

Repubblica portoghese abolisce l'elemento fiscale di 5 escudos al chilogrammo progressivamente secondo il ritmo indicato all'articolo 9.

#### Articolo 12

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Repubblica portoghese può applicare ad alcuni prodotti originari dell'Islanda, compresi nella tabella I del suddetto protocollo, viene adeguato in base all'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I di cui al protocollo n. 2 dell'accordo e al ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica portoghese abolisce la differenza tra:

— il dazio di base del Portogallo indicato all'articolo 10

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.

3. In tutti i casi riportati nell'allegato VI, in cui un dazio minimo (elemento fisso) è stato fissato nei confronti della Comunità, lo stesso dazio minimo è applicato nei confronti dell'Islanda, se il calcolo risultante dalla ripartizione nei confronti dell'Islanda dà come risultato un dazio inferiore a quello minimo nei confronti della Comunità.

4. Per i prodotti di cui alla tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica d'Islanda abolisce la differenza tra:

— i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica d'Islanda il 1° gennaio 1985

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo.

#### Articolo 13

Se la Repubblica portoghese sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi doganali e/o delle tasse di cui all'articolo 11, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità sulla sua composizione al 31 dicembre 1985, essa sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, questi dazi e/o queste tasse applicabili ai prodotti originari dell'Islanda.

*Articolo 14*

1. La Repubblica portoghese mantiene fino al 31 dicembre 1987 restrizioni quantitative sulle importazioni di automobili entro i limiti di un sistema di contingenti all'importazione.

2. Se la Repubblica portoghese liberalizza le importazioni di automobili provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, o se essa aumenta i contingenti oltre il volume applicabile a detta Comunità, essa liberalizza altresì le importazioni in oggetto originarie dell'Islanda o aumenta proporzionalmente il contingente nei confronti di questo paese.

*Articolo 14 bis*

Fino al 31 dicembre 1992, in deroga all'articolo 13 dell'accordo, è sottoposta a restrizioni quantitative l'importazione in Portogallo di certi prodotti della pesca indicati all'articolo 1 del protocollo n. 6 dell'accordo, originari d'Islanda ed enumerati nell'allegato III bis.

Queste restrizioni sono applicate entro i limiti ed alle condizioni indicati in appresso. I contingenti di base per il 1986 sono quelli indicati all'allegato III bis.

Questi contingenti fanno oggetto di una gestione trimestrale.

Per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1992, i contingenti di base annuali da fissare saranno almeno uguali alle quantità indicate all'allegato III bis.

Le importazioni di questi prodotti nella Comunità possono beneficiare dell'aliquota preferenziale solo se i prezzi franco frontiera dei prodotti in questione constatati dagli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono almeno uguali ai prezzi di riferimento fissati dalla Comunità per i prodotti o le categorie in questione.

Per un periodo di cinque anni sono sottoposte a restituzioni quantitative le importazioni in Portogallo dei prodotti di cui alla voce 15.04

*Articolo 15*

La Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi

di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dall'Islanda, in tre tappe annue di portata uguale, alle date seguenti:

- 1° gennaio 1987,
- 1° gennaio 1988,
- 1° gennaio 1989.

## TITOLO IV

## Disposizioni generali e finali

*Articolo 16*

Il comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

*Articolo 17*

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

*Articolo 18*


Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le parti contraenti abbiano notificato, entro questa data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

*Articolo 19*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.


Hecho en Bruselas, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis.  
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende juli nitten hundrede og seksogfirs.  
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli neunzehnhundertsechsdachtzig.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι.  
Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-six.  
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.  
Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio millenovecentottantasei.  
Gedaan te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig.  
Feito em Bruxelas, em catorze de Julho de mil novecentos e oitenta e seis.  
Gjört í Brussel fjórtánda dag júlí árió níttján hundru áttatíu og sex.

Por la Comunidad Económica Europea  
For Det europæiske økonomiske Fællesskab  
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  
For the European Economic Community  
Pour la Communauté économique européenne  
Per la Comunità economica europea  
Voor de Europese Economische Gemeenschap  
Pela Comunidade Económica Europeia  
Fyrir Efnahagsbandalag Evrópu



David Harney  
of file

Por la República de Islandia  
For republikken Island  
Für die Republik Island  
Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας  
For the Republic of Iceland  
Pour la république d'Islande  
Per la Repubblica d'Islanda  
Voor de Republiek IJsland  
Pela República da Islândia  
Fyrir Lýðveldið Ísland



## ALLEGATO I

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) SPAGNOLI AL 1° GENNAIO 1986 <sup>(1)</sup>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) non contenenti amido o fecola</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) altri</p> <p style="padding-left: 60px;">4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 60px;">5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 60px;">6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p style="padding-left: 60px;">7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 60px;">8. uguale o superiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>9,30 + em</p> <p>7,74 + em</p> <p>0 + em</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>11,67 + em</p> <p>17,51 + em</p> <p>14,93 + em</p> <p></p> <p>11,06 + em</p> <p>10,23 + em</p> <p>8,29 + em</p> <p>5,94 + em</p> <p>6,49 + em</p> <p>3,91 + em</p> <p>4,59 + em</p> <p></p> <p></p> <p>0 + em</p>

<sup>(1)</sup> Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 3 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	5,81 + em 0 + em 0 + em 6,00 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50 % 2. uguale o superiore a 50 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % 2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % 3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % 4. uguale o superiore a 6 %	10,06 + em 0 + em 0 + em  0 + em  0 + em  3,91 + em  14,6 + em 9,75 + em  3,44 + em 4,55 + em 3,01 + em 0 + em





N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p>	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	6,1 + em
	B. Pane azimo (Mazoth)	6,1 + em
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,1 + em
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	6,1 + em
	II. uguale o superiore a 50 %	6,1 + em
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p>	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	10 + em
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	10 + em
	III. uguale o superiore a 50 %	10 + em
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 + em
	— altri	10 + em
	b) uguale o superiore a 70 %	10 + em
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,7 + em
	— altri	10 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10 + em
	2. altri	10 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 ( <i>segue</i> )	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>— senza zucchero né cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) altri :</p>	<p>10 + em</p> <p>10 + em</p> <p>8,7 + em</p> <p>10 + em</p> <p>10 + em</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>	<p>13,71 + em</p> <p>16,87 + em</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>II. Lieviti di panificazione:</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>4,5 + em</p> <p>5 + em</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri:</p>	<p>16,8 + em</p> <p>16,8 + em</p> <p>16,8 + em</p>











N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
22.02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	0 + em 0 + em 0 + em
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:  C. Polialcoli:  II. D-Mannitolo (mannite)  III. D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro b) altro: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro	0 + em          8,7 + em 0 + em    8,7 + em 0 + em
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:  A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti  B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: I. inferiore a 25 % in peso II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso IV. uguale o superiore a 80 % in peso	15,88 + em          25,74 + em 24,4 + em 21,3 + em 10,94 + em
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:  A. Bozzime preparate ed appretti preparati:  I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55 % in peso b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso d) uguale o superiore a 83 % in peso	11,32 + em 6,87 + em 3,24 + em 0 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p> <p></p> <p>10,8 + em</p> <p>10,8 + em</p>

## ALLEGATO I bis

I dazi doganali applicabili all'importazione in Spagna dei seguenti prodotti, originari dell'Islanda, vengono portati ai livelli indicati in appresso, nel rispetto dei prezzi di riferimento applicabili:

## I.

Calendario	ex 03.01 B I f) 2 <sup>(1)</sup>	ex 03.01 B I h) 2 <sup>(2)</sup> 03.01 B I ij) 2 03.01 B I k) 2	03.01 B II b)	03.01 C		03.02 C		03.03 A IV a)	16.04 A	16.04 C I 16.04 G I	16.04 C II ex 16.04 G II <sup>(3)</sup>	16.05 A ex 16.05 B <sup>(4)</sup>	ex 16.05 B <sup>(5)</sup>	23.01 B
				Congelati	Freschi refrigerati	Uova	Altri							
1° marzo 1986	11,8	12,0	11,6	11,6	0	9,2	1,5	6,4	12,1	12,1	13,3	6,7	5,3	0,6
1° gennaio 1987	10,4	10,8	9,9	9,9	0	7,9	1,3	5,5	10,4	10,4	12,9	5,7	4,6	0,5
1° gennaio 1988	9,0	9,6	8,3	8,3	0	6,6	1,1	4,6	8,6	8,6	12,4	4,8	3,8	0,4
1° gennaio 1989	7,6	8,5	6,6	6,6	0	5,3	0,9	3,7	6,9	6,9	11,9	3,8	3,1	0,3
1° gennaio 1990	6,2	7,3	5,0	5,0	0	4,0	0,7	2,7	5,2	5,2	11,4	2,9	2,3	0,2
1° gennaio 1991	4,8	6,1	3,3	3,3	0	2,7	0,5	1,8	3,5	3,5	11,0	1,9	1,5	0,2
1° gennaio 1992	3,4	4,9	1,7	1,7	0	1,4	0,3	0,9	1,7	1,7	10,5	1,0	0,8	0,1
1° gennaio 1993	2,0	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

<sup>(1)</sup> Sebastus marinus. <sup>(2)</sup> Gadus morhua. <sup>(3)</sup> Ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affumicato. <sup>(4)</sup> Molluschi. <sup>(5)</sup> Crostacei.

## II.

Calendario	ex 03.01 B I f) 1 <sup>(1)</sup>	ex 03.01 B I h) 1 <sup>(2)</sup> 03.01 B I ij) 1 03.01 B I k) 1
1° marzo 1986	2	3,7

<sup>(1)</sup> Sebastus marinus. <sup>(2)</sup> Gadus morhua.

I dazi doganali applicabili all'importazione in Spagna dei seguenti prodotti, originari dell'Islanda, vengono portati ai livelli indicati in appresso:

## I.

02.04 C I	Carni di balena	esenz.	1° gennaio 1986

## II.

Calendario	15.04 A I a)	15.04 A I b) <sup>(1)</sup>	15.04 A II a)	15.04 A II b) <sup>(1)</sup>	15.04 B I a)	15.04 B I b)	15.04 B II <sup>(1)</sup>	15.04 C I a)	15.04 C I b)	15.04 C II <sup>(1)</sup>	ex 15.12 A	ex 15.12 B
1° gennaio 1985	esenz.	5,5	esenz.	5,5	1,5	esenz.	5,5	1,5	esenz.	5,5	18,4	18,4
1° gennaio 1991	esenz.	4,6	esenz.	4,6	1,3	esenz.	4,6	1,3	esenz.	4,6	15,3	15,3
1° gennaio 1992	esenz.	3,7	esenz.	3,7	1,0	esenz.	3,7	1,0	esenz.	3,7	12,3	12,3
1° gennaio 1993	esenz.	2,8	esenz.	2,8	0,8	esenz.	2,8	0,8	esenz.	2,8	9,2	9,2
1° gennaio 1994	esenz.	1,8	esenz.	1,8	0,5	esenz.	1,8	0,5	esenz.	1,8	6,1	6,1
1° gennaio 1995	esenz.	0,9	esenz.	0,9	0,3	esenz.	0,9	0,3	esenz.	0,9	3,0	3,0
1° gennaio 1996	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.	esenz.

<sup>(1)</sup> Oli medicinali: 1° gennaio 1985 1,5  
1° gennaio 1991 1,3  
1° gennaio 1992 1,0  
1° gennaio 1993 0,8  
1° gennaio 1994 0,5  
1° gennaio 1995 0,3  
1° gennaio 1996 esenzione

## ALLEGATO II

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1988

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è:</li> <li>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>— superiore a 52 cm</li> </ul>	650 unità
2	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	40 unità

## ALLEGATO III

CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE  
ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	1 200 t
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	420 t
		B. Derivati nitrati e nitrosi:	
		ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:	
		— Trinitrotolueni	
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce: cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:	
		— esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):	150 t
		C. altri:	
		I. Polietilene:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex II. Polietilene tetraalogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex III. Polisolfotilene alogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IV. Polipropilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex V. Poliisobutilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
3 (segue)	39.02 (segue)	C. VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	320 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
5	ex 58.01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano  Altri tappeti, anche confezionati: tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:  A. Tappeti	10 t
6	ex 58.04  58.09  60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi:  B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina  60.01 Stoffe a maglia non elastica nè gommata, in pezza:  C. di altre materie tessili: I. di cotone	5,5 t
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:  A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:  I. T-shirts: a) di cotone  II. Magliette a collo alto: a) di cotone  III. altri: b) di cotone  B. altre:  I. T-shirts: a) di cotone  II. Magliette a collo alto: a) di cotone  IV. altre: d) di cotone	2 t

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:</p> <p>— di cotone</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>2. Costumi e mutandine da bagno:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>3. Tute sportive:</p> <p>bb) di cotone</p> <p>4. altri indumenti esterni:</p> <p>aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>55. di cotone</p> <p>bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh):</p> <p>11. per uomo e ragazzo:</p> <p>eee) di cotone</p> <p>22. per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>fff) di cotone</p> <p>cc) Abiti interi da donna:</p> <p>44. di cotone</p> <p>dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:</p> <p>33. di cotone</p> <p>ee) Pantaloni:</p> <p>ex 33. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>ff) Vestiti, completi e insieme, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:</p> <p>ex 22. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>gg) Abiti a giacca, completi e insieme, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p>44. di cotone</p> <p>hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:</p> <p>44. di cotone</p> <p>ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p>ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>— di cotone</p>	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
7 (segue)	60.05 (segue)	<p>A. II. b) 4. kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:  ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:  — di cotone</p> <p>ll) altri indumenti esterni:  44. di cotone</p> <p>5. Accessori di abbigliamento:  ex cc) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>B. altri:  ex III. di altre materie tessili:  — di cotone</p>	
8	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <p>II. altri:  ex a) Soprabiti:  — di cotone</p> <p>ex b) altri:  — di cotone</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti da lavoro:  a) Tute:  1. di cotone</p> <p>b) altri:  1. di cotone</p> <p>II. Costumi da bagno:  ex b) di altre materie tessili:  — di cotone</p> <p>III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa:  b) di cotone</p> <p>IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:  b) di cotone</p>	15 t





Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
9 (segue)	61.04 (segue)	B. altre: I. Pigiama e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre:	200 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	100 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	10 unità
13	93.02  93.04	Rivoltelle e pistole Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:	1 000 000 ECU

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
13 (segue)	93.04 (segue)	ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	30 t

*ALLEGATO III bis*  
**Quantitativi (tonnellate)**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Spagna	Portogallo
03.01 B I h) 1	Merluzzi freschi o refrigerati	0	—
03.01 B I h) 2	Merluzzi congelati	—	12
03.01 B I ij) 2	Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) congelati	—	10
03.01 B I k) 2	Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) congelati	—	10
03.01 B II b) 1	Filetti di merluzzo congelati	—	10
03.01 B II b) 3	Filetti di eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) congelati	—	10
03.01 B II b) 9	Filetti di nasello ( <i>Merluccius spp.</i> ) congelati	0	0
03.01 B II b) 11	Filetti di passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> ), congelati	—	4
03.01 B II b) 12	Filetti di passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> ) congelati	—	4
03.03 A IV ex a)	Gamberetti ( <i>Pandalidae</i> ) congelati	—	10

## ALLEGATO IV

DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) PORTOGHESI AL 1° GENNAIO 1986 <sup>(1)</sup>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 60px;">2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p style="padding-left: 60px;">3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) non contenenti amido o fecola</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) altri</p> <p style="padding-left: 60px;">4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p style="padding-left: 60px;">5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 60px;">6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p style="padding-left: 60px;">7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 60px;">8. uguale o superiore a 90 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>55,42 + em</p> <p>54,31 + em</p> <p>54,08 + em</p> <p>57,24 + em</p> <p>62,26 + em</p> <p>53,35 + em</p> <p>59,20 + em</p> <p>56,71 + em</p> <p>44,65 + em</p> <p>51,90 + em</p> <p>52,74 + em</p> <p>36,46 + em</p> <p>58,13 + em</p> <p>35,05 + em</p>

<sup>(1)</sup> Il 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10 % di cui all'articolo 9 del protocollo addizionale.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	46,08 + em 47,71 + em 39,08 + em 44,80 + em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuckerato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	14,00 + em
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	14,00 + em
	III. uguale o superiore a 80 %	14,00 + em
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 + em
	b) uguale o superiore a 7 %	0 + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,00 + em
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	1,44 + em
	2. uguale o superiore a 50 %	14,00 + em
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	14,00 + em
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	14,00 + em
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	14,00 + em
	4. uguale o superiore a 6 %	14,00 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em 12,00 + em
19.03	Paste alimentari :  A. contenenti uova  B. altre :  I. non contenenti farina o semolino di grano tenero  II. non nominate	35,00 + em  35,00 + em 35,00 + em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate :	0 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili :  A. a base di granturco  B. a base di riso  C. altri	38,87 + em 0 + em 0 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p>	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	0 + em
	B. Pane azimo (Mazoth)	0 + em
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + em
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	35,00 + em
	II. uguale o superiore a 50 %	0 + em
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p>	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	57,93 + em
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	56,85 + em
	III. uguale o superiore a 50 %	52,09 + em
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	54,40 + em
	b) uguale o superiore a 70 %	45,93 + em
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	63,97 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	56,02 + em
	2. altri	44,82 + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>2. altri:</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri:</p>	<p>54,45 + em</p> <p>43,26 + em</p> <p>52,09 + em</p> <p>40,89 + em</p> <p>48,81 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>54,42 + em</p> <p>43,83 + em</p> <p>50,70 + em</p> <p>42,65 + em</p> <p>49,63 + em</p> <p>40,51 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
19.08 (segue)	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % : 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte 2. altri V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) b) altri	48,76 + em 37,38 + em 46,59 + em 46,71 + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri	11,00 + em 0 + em
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri	0 + em 4,18 + em
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granturco II. Riso III. altri	0 + em 11,00 + em 0 + em



N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p>	<p>61,36 + em</p> <p>59,67 + em</p> <p>50,60 + em</p> <p>62,72 + em</p> <p>59,16 + em</p> <p>18,00 + em</p> <p>46,37 + em</p> <p>61,67 + em</p> <p>53,95 + em</p> <p>52,38 + em</p> <p>50,11 + em</p> <p>55,24 + em</p> <p>60,01 + em</p> <p>53,64 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ;</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p>	<p>50,14 + em</p> <p>54,37 + em</p> <p>50,67 + em</p> <p>46,82 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>39,57 + em</p> <p>39,01 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,57 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>42,26 + em</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>36,47 + em</p> <p>52,79 + em</p> <p>36,00 + em</p> <p>36,07 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>43,64 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>45,22 + em</p> <p>43,89 + em</p> <p>49,02 + em</p> <p>35,00 + em</p> <p>35,00 + em</p>





N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p> <p>0 + em</p>

## ALLEGATO V

## DAZI DI BASE PORTOGHESI PER CERTI PRODOTTI

Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina</li> </ul>	20 20 20 20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: <p style="margin-left: 2em;">Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex X. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul>	20 20 20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): <p>C. altri:</p> <p style="margin-left: 2em;">II. Amminoplasti:</p> <p style="margin-left: 4em;">ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> <p style="margin-left: 2em;">III. Alchidi ed altri poliesteri:</p> <p style="margin-left: 4em;">ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b), di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul>	20 20 20 20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <p>— in microsospensione</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <p>— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi</p>	<p>20</p> <p>20</p>
40.06	<p>Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici</p>	<p>20</p>
40.07	<p>Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:</p> <p>ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:</p> <p>— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda</p>	<p>20</p>
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Carte e cartoni vellutati</p>	<p>10</p>
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</p> <p>ex A. di Fibre tessili sintetiche:</p> <p>— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex</p>	<p>16</p>
59.03	<p>«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m<sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m<sup>2</sup></p>	<p>10</p> <p>20</p>
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <p>— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile</p> <p>— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano</p>	<p>10</p> <p>10</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	10
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrassato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	16
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:  ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:  B. altri: ex II. non nominati: — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	20
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:  ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):  B. altre pompe:  II. Pompe non nominate: ex a) Pompe: — Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	15 15
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersona e delle parti e pezzi staccati</p>	20 20 20 20 20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</p> <p>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</p>	20 20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <p>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</p>	20
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <p>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</p>	20
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:</p> <p>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</p> <p>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</p>	20
85.01	<p>Macchine generatrici: motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</p> <p>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA</p> <p>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</p> <p>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA</p>	20
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <p>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</p>	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.12	<p>Scaldacque, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <p>— Asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</p>	20
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per le bande HF e MF</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— per la banda VHF</p> <p>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</p>	20 20 20 20
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.19 (segue)	<p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</li> <li>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</li> </ul> </li> <li>— inferiori a 1 000 V: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fusibili del tipo NH</li> <li>— Interruttori da 63 A 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— muniti dei loro apparecchi e strumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</li> <li>— inferiore o uguale a 1 000 V</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</li> <li>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm<sup>3</sup>:</li> </ol>	<p>20</p>



## ALLEGATO VI

1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :  B. Gomme da masticare del genere «chewing gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  C. Preparazione detta «cioccolato bianco»  D. altri
19.03	PASTE ALIMENTARI
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :  G. altre :  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :  f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %  III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % inferiore a 12 %  IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % inferiore a 18 %  V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %  VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % inferiore a 45 %  VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %  VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %  IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %

**2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>II. altri:</p> <p>a) non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. uguale o superiore a 50 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %</p> <p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %</p> <p>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %</p>

**3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 12 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>B. altre</p>
35.05	<p>Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:</p> <p>ex B. Colle di destrina, di amido o di fecola:</p> <p>— Colle di amido</p>

4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPOR-  
TAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>II. Riso</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</p> <p>ex a) essicate:</p> <p>— con aggiunta di zucchero</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— con aggiunta di zucchero</p> <p>II. Paste alimentari ripiene:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— con aggiunta di zucchero</p> <p>C. Gelati:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>G. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % inferiore a 15 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %</p>

## ALLEGATO VII

I dazi doganali applicabili all'importazione in Portogallo dei seguenti prodotti, originari dell'Islanda, vengono portati ai livelli indicati in appresso, nel rispetto dei prezzi di riferimento applicabili:

## I

Calendario	ex 03.01 B I f) (1)	ex 03.01 B I h) (2) 03.01 B I i) 03.01 B I k)	03.01 B II b) 1 03.01 B II b) 2 03.01 B II b) 3 03.01 B II b) 6	03.01 B II b) 4 03.01 B II b) 5 03.01 B II b) 7 bis 03.01 B II b) 17	03.01 C		03.02 C		03.03 A IV a)	16.04 A	16.04 C 1 16.04 G 1	16.04 C II ex 16.04 G II (3)	16.05		23.01 B
					Merluzzo	Altri	Fegati di merluzzo e simili, secchi	Altri					Calamari in conserva	Altri	
1° marzo 1986	17,8	3,7	0	10,5	0	13,1	0	17,5	30,6	26,3	26,3	27,5	0	26,3	1,8
1° gennaio 1987	15,5	3,7	0	9,0	0	11,3	0	15,0	26,2	22,5	22,5	25,0	0	22,5	1,5
1° gennaio 1988	13,3	3,7	0	7,5	0	9,4	0	12,5	21,9	18,8	18,8	22,5	0	18,8	1,3
1° gennaio 1989	11,0	3,7	0	6,0	0	7,5	0	10,0	17,5	15,0	15,0	20,0	0	15,0	1,0
1° gennaio 1990	8,8	3,7	0	4,5	0	5,6	0	7,5	13,1	11,3	11,3	17,5	0	11,3	0,8
1° gennaio 1991	6,5	3,7	0	3,0	0	3,8	0	5,6	8,8	7,5	7,5	15,0	0	7,5	0,5
1° gennaio 1992	4,3	3,7	0	1,5	0	1,9	0	2,5	4,4	3,8	3,8	12,5	0	3,8	0,3
1° gennaio 1993	2,0	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

(1) *Sebastes marinus*. (2) *Gadus morhus*. (3) Ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affumicato.

I dazi doganali applicabili all'importazione in Portogallo dei seguenti prodotti, originari dell'Islanda, vengono portati ai livelli indicati in appresso:

## I

02.04 C ex I	esenzione	1° gennaio 1986
--------------	-----------	-----------------

## II

Articoli 289, paragrafo 2, lettera a), e 260 del trattato di adesione

Calendario	15.04 A I 15.04 A II 15.04 B 15.04 C	15.12 A I 15.12 B I a) 1 15.12 B I b) 1	15.12 A II 15.12 B I a) 2 15.12 B I b) 2
	1° marzo 1986	1	35
1° gennaio 1991	esenzione	29,2	
1° gennaio 1992	esenzione	23,3	
1° gennaio 1993	esenzione	17,5	
1° gennaio 1994	esenzione	11,6	
1° gennaio 1995	esenzione	5,8	
1° gennaio 1996	esenzione	esenzione	

## III

Articoli 289, paragrafo 2, lettera b), e 260 del trattato di adesione

Calendario	15.04 A I 15.04 A II 15.04 B 15.04 C	15.12 A I 15.12 B I a) 1 15.12 B I b) 1	15.12 A II 15.12 B I a) 2 15.12 B I b) 2
	1° marzo 1986	1	35
1° gennaio 1989	esenzione	30,6	
1° gennaio 1990	esenzione	26,3	
1° gennaio 1991	esenzione	21,9	
1° gennaio 1992	esenzione	17,5	
1° gennaio 1993	esenzione	13,1	
1° gennaio 1994	esenzione	8,8	
1° gennaio 1995	esenzione	4,4	
1° gennaio 1996	esenzione	esenzione	

**Dichiarazione della Comunità economica europea**

La Comunità ricorda che quando ha deciso di applicare, a decorrere dal 1° luglio 1976, le disposizioni contenute nel protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, essa ha inviato al governo islandese una lettera, in data 23 giugno 1976, intesa ad illustrare il contesto di tale decisione.

La Comunità ribadisce il contenuto di detta lettera in occasione dell'estensione dell'accordo alla Spagna e al Portogallo.

---

**Dichiarazione del governo della Repubblica d'Islanda**

Di governo islandese prende atto della dichiarazione rilasciata dalla Comunità economica europea riguardo all'interpretazione della lettera del presidente del Consiglio, in data 23 giugno 1976, relativa all'applicazione del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Repubblica d'Islanda e la Comunità economica europea. Il governo islandese non ritiene che la lettera contenga riserve circa l'applicazione del suddetto protocollo, nonostante l'auspicio che vengano avviati quanto prima, e conclusi in modo duraturo e soddisfacente per entrambe le parti, negoziati con l'Islanda sul problema più generale dei limiti di pesca.

---